

COMUNE DI GRADO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PESCA NELLA LAGUNA DI GRADO

Approvato con deliberazione consiliare n.11 del 19/03/2019

IL SINDACO

(Dario Raugna)

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

INDICE GENERALE

Art. 1	Pesca nella laguna di Grado	
Art. 2	Oggetto	
Art. 3	Pesca non professionale da parte dei residenti nel Comune di Grado titolari di uso civico	
Art. 4	Pesca non professionale esercitata dai non residenti nel Comune di Grado	
Art. 5	Ammende	
Art. 6	Rilascio del permesso di pesca	
Art. 7	Destinazione degli introiti	
Art. 8	Entrata in vigore e conseguenti abrogazioni	

Art. 1 Pesca nella laguna di Grado

La laguna di Grado è gravata dall'uso civico di pesca a favore dei residenti nel Comune di Grado, così come previsto dalla L. n.1766/27, dal R.D. n.332/28 e s.m.i. nonché dalle successive fonti normative in materia.

Art. 2 Oggetto

Il presente Regolamento, nel rispetto delle normative sovraordinate esistenti, (es. direttive CE, Codice della Navigazione, etc.) disciplina l'esercizio della pesca non professionale da parte della collettività gradese nonché le modalità per l'esercizio della stessa da parte dei soggetti non residenti nel territorio comunale *esclusivamente* previo rilascio di permessi da parte dell'Ente comunale.

Art. 3

Pesca non professionale da parte dei residenti nel Comune di Grado titolari di uso civico

L'esercizio della pesca da parte dei residenti nel Comune di Grado, regolamentato nel rispetto delle fonti normative di cui gli artt.1 e 2, è così disciplinato:

A. Attrezzi

E' consentito l'utilizzo dei seguenti attrezzi:

- **a.** *Nassa*: max. nr. 10;
- b. Passelera o passerella: max n.5, lunghezza massima cadauna m.20, altezza massima m.1;
- c. *Gombina* o *bombina*: max. n.5, lunghezza massima cadauna m.20; maglia non inferiore a mm. 30, altezza massima m.1;
- d. Retisin o fureghin / scinei o senili: max. n.5, dimensioni cadauna m.20;
- e. Palangrese o parangal: max. 100 ami;
- f. Pesca a mano del ghiozzo;
- g. Canna con o senza mulinello: è consentito l'uso di un massimo di tre canne per persona, con non più di tre ami per ciascuna canna. Non possono essere usati ami ad ancoretta, fatta eccezione per la "pesca a spinning"; l'uso della canna può essere anche fatto dall'imbarcazione, in questo caso deve essere ancorata a motore spento e nel rispetto delle norme della navigazione;
- **h.** Lenza a mano con uno o più ami (togna, bolentino): è consentito l'utilizzo di un numero massimo di tre lenze a persona. Per tale tipo di pesca è consentito l'uso della barca o natante non ancorato, a motore spento oppure ancorato, purché non costituisca pericolo per la navigazione.

Gli attrezzi di cui sopra sono riferiti per unità di imbarcazione, tranne che per i punti f), g) e h).

B. Pesca di molluschi

L'esercizio della pesca dei molluschi nelle acque lagunari è consentito con le seguenti prescrizioni:

- a. i molluschi possono essere raccolti nelle zone lagunari le cui acque sono state classificate dalla Regione Friuli Venezia Giulia (Direttiva 91/492/CEE 2073/05; Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.530 e Legge 20 novembre 1995 n.490, Pacchetto Igiene);
- b. la pesca non professionale dei molluschi è concessa nell'ambito lagunare di cui al comma a., nel rispetto dei fondali ricoperti da fanerogame marine, al di fuori delle concessioni assegnate e/o assegnabili per l'allevamento delle vongole veraci e ad almeno una distanza di 20 metri dai pali delimitanti tali aree;
- c. la pesca dei molluschi deve essere svolta esclusivamente amano;
- **d.** il quantitativo di molluschi non può superare i 3 Kg. al giorno/per persona, per uso personale e/o familiare;
- e. qualora fosse necessario, in base alla legislazione vigente (D. Lgs. n.530/92 e dal Reg.2073/2005), i molluschi pescati dai cittadini dovranno comunque essere sottoposti alla depurazione prima del loroconsumo.


C. Limiti del pescato

L'esercizio della pesca non professionale per i cittadini gradesi è concessa per non più di 3 Kg. al giorno / per persona, salvo che non si tratti di un unico esemplare di peso superiore ai 3 Kg.

Il pescato dovrà essere utilizzato esclusivamente per uso personale e/o familiare.

D. Marchiatura del pescato

Ai pesci, trattenuti come pescato personale, dovrà venire applicato un taglio sulla pinna caudale, come da immagine seguente:



E. Distanze di rispetto

In nessun caso la pratica della pesca sportiva dovrà arrecare danno alla pesca professionale, per cui si prescrive la distanza minima di 150 metri dalle reti segnalate e di 150 metri dai luoghi in cui sono in corso le operazioni di posa o di recupero delle reti.

Art.

Pesca non professionale esercitata dai non residenti nel Comune di Grado

L'esercizio della pesca da parte dei soggetti non residenti nel Comune di Grado, regolamentato nel rispetto delle fonti normative di cui all'art.2, é ammesso, previo ottenimento del premesso di cui all'art.6 del presente Regolamento, ed è così disciplinato:

A. Attrezzi

E' consentito l'utilizzo dei seguenti attrezzi:

- a Canna con o senza mulinello: è consentito l'uso di un massimo di tre canne per persona, con non più di tre ami per ciascuna canna. Non possono essere usati ami ad ancoretta, fatta eccezione per la "pesca a spinning"; l'uso della canna può essere anche fatto dall'imbarcazione, in questo caso deve essere ancorata a motore spento e nel rispetto delle norme della navigazione;
- b. Lenza a mano con uno o più ami (togna, bolentino): è consentito l'utilizzo di un numero massimo di tre lenze a persona. Per tale tipo di pesca è consentito l'uso della barca o natante non ancorato, a motore spento, purché non costituisca pericolo per la navigazione.

B. Pesca di molluschi


Non è consentito l'esercizio della pesca dei molluschi da parte dei soggetti non residenti nel Comune di Grado.

C. Limiti del pescato

L'esercizio della pesca non professionale, per i soggetti di cui al presente articolo, è permesso per non più di 3 Kg. al giorno / per persona, salvo che non si tratti di un unico esemplare di peso superiore ai 3 Kg. Il pescato dovrà essere utilizzato esclusivamente per uso personale e/o familiare.

D. Marchiatura del pescato

Ai pesci, trattenuti come pescato personale, dovrà venire applicato un taglio sulla pinna caudale, come da immagine seguente:



E. Distanze di rispetto

In nessun caso la pratica della pesca sportiva dovrà arrecare danno alla pesca professionale, per cui si prescrive la distanza minima di 150 metri dalle reti segnalate e di 150 metri dai luoghi in cui sono in corso le operazioni di posa o di recupero delle reti.

Art. 5 Ammende

La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da €500,00 (eurocinquecento/00) a €1.000,00 (euromille/00).

Art. 6 Rilascio del permesso di pesca

La pesca non professionale, esercitata dai soggetti non residenti nel Comune di Grado, è subordinata al possesso del permesso rilasciato dal Comune.

L'istanza per il rilascio dello stesso dovrà essere presentata al Comune di Grado con le modalità previste dal servizio preposto.

Le tipologie di permesso sono così identificate:

TIPO DI PERMESSO	VALIDITA'
permesso giornaliero	1 giorno
permesso settimanale	7 giorni
permesso mensile	30 giorni
permesso trimestrale	90 giorni
permesso semestrale	180 giorni
permesso annuale	360 giorni

Le tariffe saranno deliberate dall'organo comunale competente.

In caso di situazioni particolari, previa delibera di Giunta, potrà venir contingentato il numero di permessi rilasciabili.

Art. 7 Destinazione degli introiti

I proventi derivanti dai permessi di cui all'art.6, e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'art.5, saranno impiegati per la salvaguardia e promozione dell'habitat lagunare e/o dell'attività di pesca.

Art. 8 Entrata in vigore e conseguenti abrogazioni

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di deliberazione, da parte della Giunta Comunale, delle tariffe per il rilascio dei permessi ai soggetti non residenti.

Da tale data è da considerarsi abrogato il "Regolamento per la pesca in laguna di Grado" approvato con delibera del Consiglio comunale n.12 del 18/02/2010.